

## CONTENUTI DEGLI ACCORDI EX ART. 24 LR 7/04

### Premesse

La LR 7/04, art. 24, ha previsto che *Gli Enti locali possono concludere accordi con soggetti privati allo scopo di organizzare razionalmente le fasi attuative e di recupero, in modo tale da ridurre al minimo gli effetti derivanti dalle attività estrattive. Tali accordi sono obbligatori nelle aree interessate dai poli estrattivi previsti dalla pianificazione di settore e sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).*

L'accordo è l'atto precedente e necessario ai fini della presentazione dei Piani di coltivazione per le singole cave e quindi all'ottenimento dell'autorizzazione, previa stipula della convenzione, ai sensi di quanto previsto dalla LR 17/91 e deve essere approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 23 del PAE e delle disposizioni del d.lgs. 267/00 TUEELL .

L'Amministrazione di Castelfranco Emilia ritiene di procedere con la sottoscrizione di un accordo quadro, in cui saranno disciplinati gli aspetti comuni a tutte le fasi di attuazione del PAE 2008 e, successivamente, singoli accordi a disciplina di ogni fase di escavazione, in cui saranno dettagliati tutti gli aspetti tecnico giuridici propri di quella fase.

Al fine di ridurre i possibili impatti derivanti dalle attività estrattive con particolare riferimento alla viabilità, è assicurato al Comune di agire di concerto con altre Pubbliche Amministrazioni trovando soluzioni coerenti e a valenza sovra comunale attraverso ulteriori specifiche forme di accordo/convenzione.

A seguito dell'approvazione del PAE, si procederà attraverso accordi di fase, successivamente ad un accordo quadro che interessa l'intera area del PAE, con l'attuazione della prima e della seconda fase di escavazione in esso previste (rispettivamente 1.700.000 mc e 1.800.000 mc), in quanto l'attuazione di eventuali successive fasi di scavo (area corrispondente ad una capacità estrattiva di 1.000.000 mc), è soggetta ad una verifica degli effettivi fabbisogni da effettuarsi congiuntamente all'Amministrazione Provinciale al III° e V° anno di attuazione.

Il PAE di Castelfranco Emilia dispone che la previsione dell'estrazione di 3.000.000 mc sia legata alla realizzazione di opere di ripristino di particolare valore ambientale; queste opere verranno dettagliate

sia nell'accordo quadro sia negli accordi previsti per singola fase.

Tutto ciò premesso l'Amministrazione di Castelfranco Emilia, pur riconoscendo la complessità degli accordi previsti dall'art. 24 della LR 7/04 e la necessità di studi approfonditi e sinergici tra loro per la redazione di tali accordi, ritiene con il presente documento di definire i contenuti obbligatori degli accordi al fine di costituire un serie di linee guida irrinunciabili nella loro formulazione.

## **1) SOGGETTI**

### 1.a) IL CONSORZIO

L'attività di escavazione è una attività complessa che deve intendersi riferita all'intera area disciplinata dal PAE.

Per il carattere organico dell'attività essa sarà esercitata mediante la costituzione obbligatoria di un Consorzio o Associazione Temporanea di Imprese - costituita ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. 163/06 (in particolare art. 37 comma 5 d.lgs. 163/06 per quanto attiene alla responsabilità solidale delle imprese associate), composti da tutte le aziende interessate all'attività di escavazione nelle diverse fasi previste e che si prefiggono di divenire titolari di autorizzazioni all'esercizio dell'attività.

Il Consorzio (o ATI) è riconosciuto dall'Amministrazione quale interlocutore unico nella vicenda di attuazione del PAE, salvo che per il rilascio delle autorizzazioni che avverrà nei confronti della singola impresa richiedente e obbligatoriamente aderente al Consorzio, in quanto titolare del diritto all'esercizio dell'attività estrattiva. Il Consorzio (o ATI), attraverso la sottoscrizione dell'accordo quadro e degli accordi di fase si assumerà una responsabilità solidale verso le imprese titolari dell'autorizzazione per quanto attiene alla realizzazione delle opere di mitigazione e ripristino nonché per la prestazione delle relative garanzie, ancorché gli obblighi dovessero derivare dalle singole convenzioni stipulate ex artt. 11 e 12 della LR 17/91.

In particolare si prevede sin d'ora che, all'interno degli accordi, sia stabilito che le garanzie fideiussorie previste dall'art. 28 PIAE e dal PAE di Castelfranco Emilia siano prestate dal Consorzio medesimo (o ATI), da intendersi quale responsabile della corretta attuazione delle opere e cui il Comune si rivolgerà senza obbligo di previo interpello della singola ditta operante nell'area di scavo.

Si prevede comunque che ogni volta in cui verranno previste garanzie fideiussorie – anche ulteriori rispetto a quelle previste nel PIAE – PAE e determinate attraverso gli accordi – le medesime garanzie siano prestate dal Consorzio (o ATI) sulla base del meccanismo descritto al paragrafo precedente.

Il Consorzio (o ATI) rimarrà obbligatoriamente in vita sino all'attuazione dell'intero PAE, anche in relazione all'attuazione di fasi di escavazione successive alle prime due.

### 1.b LE SINGOLE IMPRESE

L'accordo, oltre all'indicazione della denominazione del Consorzio o ATI, deve contenere menzione delle singole imprese che andranno ad operare nell'area di scavo e che dovranno dimostrare il requisito dell'imprenditorialità e dell'organizzazione tecnico - economica necessarie al rilascio dell'autorizzazione.

In particolare verranno rappresentati tutti gli elementi salienti ai fini dell'individuazione dell'impresa e dei rispettivi rappresentanti (denominazione, ragione sociale, sede, rappresentanza legale).

Dovrà altresì essere specificato a che titolo l'impresa intende operare sul territorio (acquisto della proprietà delle aree, cessione del solo diritto d'uso da parte del proprietario del fondo).

### 1.c PROPRIETARI DELLE AREE

L'accordo dovrà individuare i proprietari delle aree e, qualora diversi dai futuri titolari delle autorizzazioni, dovrà essere indicato il titolo sulla base del quale hanno ceduto il diritto di escavazione.

L'accordo, che disciplina altresì la destinazione finale dell'area in conformità a quanto previsto nel PAE, dovrà sempre essere sottoscritto dai proprietari delle aree, anche se diversi dai titolari delle autorizzazioni.

### 1.d. ALTRI SOGGETTI

L'accordo (accordo quadro e accordi di fase) dovrà individuare i soggetti diversi da proprietari delle aree ed attuatori del Piano che comunque hanno in interesse qualificato alla corretta esecuzione dell'attività estrattiva; si tratta in particolare degli utilizzatori delle aree destinate all'escavazione e dei proprietari / utilizzatori delle aree contermini alle aree di escavazione, sia interne che esterne al perimetro del PAE.

## **2) LE AREE**

### 2.a IL POLO

L'accordo quadro dovrà contenere l'indicazione specifica di tutte le aree oggetto di escavazione mediante i riferimenti catastali e l'individuazione cartografica.

### 2.b GLI AMBITI DI FASE

L'accordo di fase dovrà, a sua volta, contenere l'indicazione dettagliata delle aree in cui si prevede

l'esercizio dell'attività estrattiva anche mediante apposita cartografia, eventualmente ristrette rispetto a quanto indicato in cartografia allegata al PAE, sulla base di una valutazione che verrà effettuata dando attuazione ai criteri espressi al successivo punto 3) e relativi alla *modalità di escavazione*.

#### 2.c REGIME GIURIDICO ED URBANISTICO DELLE AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA

L'accordo dovrà prevedere il regime giuridico delle aree a seguito delle opere di ripristino.

In particolare occorrerà una perimetrazione delle aree con espressa indicazione di quelle aree che saranno cedute in proprietà all'Amministrazione e di quelle che rimarranno nella proprietà del privato, in tal caso l'accordo prevederà la regolamentazione delle opere eventualmente realizzate nel corso del ripristino.

Ai sensi dell'art. 28 del PAE di Castelfranco Emilia, gli Accordi devono sempre essere sottoscritti dal proprietario dell'area interessata dall'escavazione, salva la responsabilità del solo titolare delle autorizzazioni come regolamentata dagli accordi medesimi, anche al fine della conoscenza del regime giuridico relativo all'area a seguito dell'esaurimento dell'escavazione.

Le aree, a seguito del ripristino, potranno essere previste in cessione all'Amministrazione o potrà prevedersi, a favore dell'Amministrazione, la costituzione di un diritto reale di godimento.

L'accordo potrà infatti prevedere la costituzione di un diritto di superficie a favore dell'Amministrazione o di una servitù di uso pubblico legata al fondo e che si trasferisce unitamente ad esso in caso di vendita a terzi.

La costituzione di tale diritto si prevede sin d'ora necessaria nel caso in cui sull'area ripristinata venga realizzata un'opera destinata all'uso pubblico.

L'accordo prevederà la destinazione finale delle aree che dovrà essere compatibile con gli indirizzi del PIAE – PAE (rinaturalizzazione delle aree o destinazione ad uso pubblico).

A tal fine è opportuno precisare quanto già previsto dall'art. 10 commi 5 e ss del PAE di Castelfranco Emilia in relazione alle possibili destinazioni urbanistiche dell'area a seguito dell'esaurimento della fase di escavazione:

- ✓ Gli usi ammessi nell'area successivamente al rilascio del collaudo sono disciplinati dal progetto di recupero e dalle norme dello strumento urbanistico generale del Comune (PRG / PSCPOC).
- ✓ Lo strumento di raccordo tra l'attività estrattiva e gli usi post cava è il progetto di recupero. Il progetto di recupero dell'area deve avere a riferimento le destinazioni post – cava previste dal PAE.
- ✓ Il PAE definisce la destinazione di una parte del territorio ed è quindi parte integrante dello strumento urbanistico generale (PRG / PSC-POC). Qualora quest'ultimo introduca nuove prescrizioni

riferite agli usi post-cava, in conformità al PTCP e sulla base della valutazione degli impatti ambientali, esso costituisce altresì variante specifica del PAE e deve essere assunta anche in conformità alla disciplina contenuta nel PIAE e nella LR 17/91.

✓ Solo dopo il rilascio del certificato di collaudo l'area esce dall'ambito di efficacia del PAE; sino alla fase di collaudo per apportare modifiche alle destinazioni e usi finali dell'area occorre procedere mediante variante al PAE e successiva variante al Progetto di recupero. E' altresì necessario procedere alla modifica del PIAE qualora il diverso uso sia in contrasto con una prescrizione dello strumento provinciale.

✓ Successivamente alla formalizzazione del collaudo dell'area (polo/comparto funzionale/AEC) è possibile, senza incontrare limiti nel PIAE/PAE, modificare la destinazione e gli usi dell'area unicamente mediante l'approvazione di varianti agli strumenti urbanistici generali (PRG/PSCPOC) in conformità al PTCP.

#### 2.d.: AREE DESTINATE ALL'ATTIVITA' ESTRATTIVA E USI DIVERSI

E' compito degli accordi disciplinare gli usi diversi dall'attività estrattiva assentibili in concomitanza a quest'ultima o nel periodo precedente l'avvio della stessa. Tale regolamentazione deve conseguire l'obiettivo già precisato all'art. 7 del PAE del Comune di Castelfranco Emilia e quindi autorizzate o semplicemente mantenute qualora non arrechino pregiudizio all'avvio dell'attività estrattiva o pregiudizio di natura economica.

### **3) MODALITA'**

#### 3.a) PRESUPPOSTI GENERALI DELL'ATTIVITA'

E' compito dell'accordo quadro stabilire quali opere dovranno riguardare l'intero esercizio dell'attività per la prima e per la seconda fase, in particolare per quanto attiene alle opere di mitigazione generali ed alla viabilità.

L'accordo quadro dovrà obbligatoriamente disciplinare il ripristino delle vecchie cave che ad oggi non risultano pienamente ultimate; la realizzazione di dette opere, il cui valore è aggiornato ai costi attuali, è condizione per l'attuazione del contenuto degli accordi e quindi per l'inizio dell'esercizio dell'attività estrattiva; ai sensi dell'art. 17 del PAE le nuove autorizzazioni conseguenti la conclusione degli accordi saranno rilasciate solo a seguito di collaudo delle opere di ripristino delle vecchie cave così come dettagliate e specificate nell'accordo medesimo o, in alternativa, previo pagamento dell'importo corrispondente il valore delle opere non eseguite, anch'esso aggiornato ai costi attuali.

Si prevede sin d'ora che le opere di ripristino possano essere diverse rispetto a quanto originariamente previsto nelle rispettive convenzioni, in ragione delle esigenze emergenti dall'attuazione del nuovo PAE. Tutte le opere di mitigazione e comunque tutte le opere che dovranno essere realizzate prima e nel corso dell'esercizio dell'attività estrattiva, verranno valutate ed organizzate in ragione di una considerazione complessiva dell'intero polo nonché delle singole aree interessate in funzione di protezione e valorizzazione ambientale.

Si prevede sin d'ora una serie di opere che dovranno essere realizzate precedentemente l'inizio dell'attività e che sono condizione per il rilascio delle autorizzazioni:

- *Viabilità*

- 1) Rotatoria via Martiri Artioli / via Muzza Corona / via Salvetto;
- 2) Tangenziale California e rotatoria per accesso dei residenti della California
- 3) Tombamento tratto del canale dietro alla California per circa 150 metri.
- 4) Manutenzione del verde e della viabilità;
- 5) Opere di viabilità / sicurezza interne al polo.

- *Mitigazione*

Si tratta di opere di mitigazione antirumore e a protezione dalle polveri sono posizionate lungo la nuova viabilità e lungo il perimetro di cava.

Con il progetto di nuova viabilità (tangenziale California) si prevede la realizzazione di un argine in terra, lato Casale California, dell'altezza di circa 3 m, sormontato da specie arbustive. Anche lungo il perimetro di cava, nei tratti a ridosso degli edifici abitati è prevista la realizzazione di un argine in terra di circa 3 m sormontato da specie arbustive e arboree. I rimanenti tratti del perimetro sono separati dai terreni adiacenti e dalla viabilità da un argine in terra alto 2 m sormontato da specie arbustive.

Compete agli accordi di fase disciplinare ulteriori opere di mitigazione e di sistemazione viaria (compresa la regolamentazione del traffico in ingresso e in uscita dall'area di scavo) che dovranno essere realizzate nel corso dell'attività estrattiva prevista nelle varie fasi.

Sin d'ora si precisa che l'accordo prevederà le ipotesi di sospensione / decadenza dall'autorizzazione in caso di mancata realizzazione delle opere richieste necessarie alla prosecuzione dell'attività (vedasi art. 28 comma 4 lett. m e l del PIAE e art. 28 comma 2 lett. l del PAE – ipotesi di sospensione e decadenza).

### 3.b) TEMPI E MODI DELL'ATTUAZIONE

In relazione all'individuazione delle aree, l'accordo quadro e segnatamente gli accordi attuativi di ciascuna fase del PAE, dovranno prevedere delle attuazioni per step successivi.

Indicativamente si prevede che tutte le questioni tecniche relative alla modalità di escavazione (ubicazione dell'area di scavo, fronti di scavo, volumi assegnati) siano disciplinate per un arco di tempo corrispondente alla durata dell'autorizzazione.

Gli accordi di fase dovranno altresì stabilire l'ubicazione esatta del punto da cui deve iniziare l'attività estrattiva, collegandola espressamente alle opere di mitigazione e viabilità necessarie.

L'accordo quadro riguarda tutti gli aspetti comuni all'attuazione delle due fasi previste dal PAE.

L'accordo di fase riguarda l'attuazione della singola fase e disciplina le modalità di presentazione dei piani di coltivazione per ogni cava prevista nella fase nonché il rilascio delle diverse autorizzazioni collegate al piano di coltivazione medesimo.

### 3.c.) CONDIZIONI DELL'ESCAVAZIONE

Ai sensi dell'art. 25 comma 10 del PAE del Comune di Castelfranco Emilia si precisa che sono assoggettate all'autorizzazione della LR 17/1991 le seguenti opere: gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava; la realizzazione delle piste e della viabilità provvisoria di accesso; la costruzione di piazzali, di recinzioni del cantiere; gli interventi di recupero o di sistemazione finale. Dette opere sono soggette alla LR 17/1991 a condizione che le medesime vengano realizzate all'interno dell'area perimetrata dal PIAE/PAE e destinata ad attività estrattiva. Ogni altra

opera di trasformazione o di modificazione, anche se temporanea e se realizzata all'interno della cava, deve ottenere specifico titolo in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e concorrere al pagamento dei relativi oneri (LR 31/2002).

Negli accordi verrà espressamente sancito il principio della *contiguità di cava* ossia il principio per cui l'escavazione all'interno dell'area assegnata a ciascuna delle fasi dovrà essere per avanzamenti contermini sul territorio, senza dispersione di singole cave sull'intera area. Pertanto il Piano di coltivazione dovrà cercare di prevedere il minor utilizzo di territorio.

Gli accordi dovranno prevedere altresì il numero massimo di cave realizzabili all'interno dell'area perimetrata.

#### **4) OPERE DI MITIGAZIONE E RIPRISTINO**

##### 4.a) OPERE DI MITIGAZIONE

Fatto salvo quanto stabilito per le opere di mitigazione già individuate (precedente punto 3.a) gli accordi dovranno prevedere, individuare e localizzare le opere di mitigazione necessarie alla migliore conservazione dei luoghi, anche in vita della loro fruizione da parte della collettività, nonché disciplinare la loro realizzazione quanto ai tempi e le modalità.

Tale scelta deve essere preceduta da una ricognizione dei luoghi interessati dall'attività estrattiva con esplicitazione di uno studio relativo ai fattori inquinanti da essa generati e quindi la scelta delle opere da effettuare giustificata anche in ragione di tali emergenze.

Negli accordi dovranno quindi essere previste:

- Le opere di mitigazione comuni all'intero polo e, fra queste, individuate quelle che dovranno essere realizzate prima dell'avvio dell'attività;
- Le opere di mitigazione da realizzare nel corso dell'attività e che potranno essere individuate come condizione necessaria alla prosecuzione della stessa, salva la possibilità di sospensione / decadenza dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 28 del PIAE e PAE.

Gli accordi dovranno espressamente prevedere la prestazione di garanzie a favore della realizzazione delle opere di mitigazione, in particolare per quanto riguarda quelle da effettuarsi nel corso dell'esercizio dell'attività estrattiva (art. 28 PIAE e PAE).

Gli accordi dovranno altresì prevedere degli obblighi di manutenzione delle opere di mitigazione nel corso dell'attività e, successivamente all'esaurimento, l'obbligo di manutenzione / demolizione rispetto a quanto previsto nel progetto finale.

La manutenzione al termine dell'attività dovrà essere prevista anche per quelle opere di mitigazione e per quelle infrastrutture preesistenti l'esercizio dell'attività di escavazione e comunque incise dalla medesima.

##### 4.b) OPERE DI RIPRISTINO – PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE

Il ripristino dell'area di escavazione viene rappresentato nel *progetto di sistemazione finale* che deve essere allegato al momento della richiesta di autorizzazione all'escavazione.

La destinazione urbanistica dell'area è data dalle previsioni del PAE e del PSC (art. 10 del PAE), ogni ulteriore modifica dovrà essere assunta con variante allo strumento urbanistico.



Gli accordi (quadro e accordi di fase) prevederanno la modalità di realizzazione del progetto di sistemazione finale potendo individuare alcune opere la cui realizzazione è da effettuarsi nel corso dell'attività.

L'amministrazione Comunale prevede sin d'ora la destinazione finale delle aree di scavo in aree destinate a: attrezzature sportivo-ricreative, bacino irriguo/cassa d'espansione, campo fotovoltaico, recupero agricolo-naturalistico così come indicato all'art. 17 del PAE del Comune di Castelfranco Emilia.

L'amministrazione Comunale prevede sin d'ora una serie di opere di ripristino e sistemazione finale da realizzarsi a seguito dell'esaurimento dell'attività estrattiva e in particolare:

- 1) pista ciclabile dalla zona dell'Arce passando per via delle Grazie/via Oberdan e costruire una piastrina rialzata per mettere in sicurezza l'intersezione via dei Mille / via Oberdan
- 2) la Pista ciclabile che si prevede di fare da via Noce / via Filzi fino alla Torre Civica e proseguire verso via Confalonieri
- 3) pista ciclabile Piumazzo San Cesario
- 4) altre opere di sistemazione (impianti sportivi, bacino ecc)...

## 5) **MONITORAGGIO**

Le principali fasi di monitoraggio sono individuate dalle NTA del PAE e dalle prescrizioni di ARPA (art. 14 del PAE).

In aggiunta a quanto sopra, si prevede sin d'ora che gli accordi prevedano comunque forme ulteriori di controllo e monitoraggio così come indicato all'art. 14 del PAE del Comune di Castelfranco Emilia.

Le modalità verranno disciplinate ed esplicitate nei singoli accordi di fase e nei successivi piani di coltivazione e, comunque, l'Amministrazione potrà sempre controllare la corretta esecuzione dell'attività mediante sopralluoghi e rilievi tecnici. In ragione di ciò avranno accesso all'area di scavo, per fini di controllo, i tecnici comunali o comunque incaricati dall'Amministrazione, e gli agenti di polizia municipale.

Si prevede espressamente che l'Amministrazione possa eseguire carotaggi al fine di verificare il corretto esercizio dell'attività.

Potrà altresì essere prevista l'installazione di telecamere e conta veicoli al fine di controllare e quantificare il materiale in uscita.

Ai fini della *pubblicità* del controllo, poiché la conservazione ed il rispetto dell'ambiente nell'uso del territorio sono valori che l'Amministrazione intende perseguire, si prevede che debbano essere previste con gli accordi delle *stazioni di osservazione* per la verifica dell'attività fermo restando che l'osservazione

da parte della cittadinanza non può in alcun modo comportare ostacolo all'esercizio dell'attività autorizzata.

Gli accordi potranno prevedere la costituzione di un *tavolo di garanzia* pubblico - privato per la valutazione del corretto esercizio dell'attività e verranno altresì resi pubblici i canali esistenti cui la cittadinanza potrà riferirsi per la formulazione di istanze / segnalazioni riguardanti l'esercizio dell'attività estrattiva.

Gli accordi potranno prevedere forme di compartecipazione del privato nelle spese sostenute per l'effettuazione dei controlli, tale impegno sarà garantito da apposita fidejussione.

Si prevederà altresì che i titolari delle autorizzazioni presentino una relazione dettagliata all'Amministrazione sugli stati di avanzamento dell'attività estrattiva con l'indicazione dei parametri rilevanti (quantità di materiale estratto, profondità dello scavo, possibile evoluzione, opere di mitigazione, manutenzione ecc).

Sono comunque fatti salvi gli obblighi già previsti all'art. 14 del PAE del Comune di Castelfranco E. e che verranno riportati in ogni accordo<sup>1</sup>.

Gli accordi prevedranno espressamente le sanzioni di sospensione e decadenza da collegare alla mancata attuazione degli obblighi derivanti dalla predisposizione del piano di monitoraggio e sin d'ora si precisa che saranno espressamente previste la sospensione e la decadenza dall'autorizzazione rilasciata nei casi previsti dall'art. 17 comma 11 del PAE così come disposto dagli artt. 16 e 17 della LR 17/91<sup>2</sup>.

## **6) GARANZIE**

Le garanzie sono disciplinate dall'art. 28 del PIAE e del PAE.

In particolare, negli accordi si prevederanno:

- Fidejussione di importo corrispondente al valore delle opere di ripristino come da computo metrico;
- Fidejussione di importo corrispondente al valore delle opere di mitigazione e viabilità che devono essere realizzate nel corso dell'attività estrattiva;
- Fidejussione di importo corrispondente al valore delle opere di manutenzione delle opere preesistenti o comunque conservate a seguito dell'esaurimento dell'attività;
- Fidejussione a garanzia della compartecipazione privata nelle spese sostenute dall'Amministrazione per il monitoraggio;

Tutti i valori dovranno essere aggiornati annualmente applicando il 100% dell'incremento del costo delle costruzioni definito dalla Camera di Commercio.

Nel caso di escussione totale o parziale della garanzia senza ultimazione dell'attività estrattiva, la garanzia medesima deve essere tempestivamente reintegrata.

Gli accordi potranno altresì prevedere una maggiorazione percentuale rispetto al valore delle opere da eseguire, corrispondente all'ipotetico importo delle spese che l'Amministrazione dovesse sostenere per il calcolo del valore delle opere non eseguite al fine dell'escussione della fidejussione così come previsto ai sensi dell'art. 28 comma 7 del PAE di Castelfranco Emilia.

L'accordo può prevedere delle forme di liberazione parziale delle garanzie, a seguito del collaudo delle opere realizzate.

Tutte le garanzie saranno prestate nella forma prevista dall'art. 28 comma 7 del PAE di Castelfranco Emilia ossia mediante deposito cauzionale o fideiussione di primario istituto bancario o assicurativo, a prima richiesta, con conseguente esonero della previa escussione del titolare e senza possibilità per il garante di poter eccepire inadempimenti contrattuali del garantito, né l'esistenza di eventuali controversie tra Comune e garantito. Il pagamento della garanzia può essere sospeso unicamente da parte dell'autorità giudiziaria su ricorso del medesimo privato. L'istituto bancario o assicurativo è tenuto a corrispondere l'importo delle opere non realizzate, che verrà determinato, sulla base di computo metrico redatto da tecnico comunale o da professionista incaricato dal Comune.

Tutte le garanzie fideiussorie vengono prestate dal Consorzio o ATI di cui al punto 1.a.

Gli accordi prevederanno espressamente che in caso di mancato aggiornamento annuale o in caso di mancata reintegrazione, previo accertamento dell'inadempimento mediante diffida, sia avviato il procedimento di sospensione dell'autorizzazione.

Gli accordi prevederanno altresì che la sospensione permanga sino al ripristino integrale della garanzia.

La sospensione non comporta modifica del termine di validità dell'autorizzazione con conseguente impossibilità di riprendere l'attività in caso di scadenza del termine e salvo sia rilasciata ulteriore autorizzazione a seguito della corresponsione dell'importo complessivo di cui il Comune risulti creditore.

Qualora, comunque, l'attività risulti sospesa per più di otto mesi l'Amministrazione potrà disporre la decadenza dell'autorizzazione, ai sensi degli artt. 16 e 17 della LR 17/91.

## 7) SANZIONI

Le sanzioni sono disciplinate dalla LR 17/91.

L'accordo disciplinerà espressamente quanto previsto dall'art. 28 del PIAE e PAE ed in particolare le ipotesi di sospensione e decadenza dall'autorizzazione in caso di inadempimento rispetto agli obblighi stabiliti negli accordi e nelle convenzioni.

In particolare la sospensione dell'autorizzazione sarà prevista a contestazione dell'inadempimento nel corretto esercizio dell'attività (mancata realizzazione delle opere di mitigazione ripristino o altri obblighi comunque previsti).

La decadenza sarà prevista in caso di mancato adeguamento alla diffida ad adempiere entro il termine assegnato.

La decadenza potrà essere altresì pronunciata dall'Amministrazione in caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi dal rilascio dell'autorizzazione o sospensione dell'attività per un periodo superiore a otto mesi, anche a seguito di formale diffida, ai sensi dell'art. 16 comma 2 della LR 17/91.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 comma 12 del PAE l'inadempimento accertato con provvedimento amministrativo esecutivo è condizione ostativa al rilascio di ulteriori autorizzazioni all'escavazione in capo all'azienda titolare dell'autorizzazione e ad eventuali aziende subentranti qualora il subentro sia successivo alla comunicazione dell'inadempimento. La condizione ostativa permane sino al corretto adempimento degli obblighi da parte del privato o sino all'escussione della fidejussione. L'azienda cui è stato contestato l'inadempimento si considera estromessa di diritto dal Consorzio o ATI sino a alla sanatoria della propria posizione nei confronti dell'Amministrazione. Gli accordi potranno altresì prevedere ipotesi di particolare gravità in cui l'accertato inadempimento comporta l'estromissione permanente dal Consorzio o ATI e quindi l'impossibilità di conseguire ulteriori autorizzazioni.

## Note

<sup>1</sup> ART. 14. PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE (P) – PAE Castelfranco E.

1. Le attività estrattive sono soggette alle prescrizioni indicate da ARPA e dalle altre Autorità con competenze in materia ambientale e dettagliate nell'allegato alle presenti NORME, denominato "ALLEGATO 1 – PRESCRIZIONI AMBIENTALI - ARPA".

2. Il Comune deve assicurare il monitoraggio costante dell'attività e delle specifiche emergenze ambientali evidenziate nel corso delle Valutazioni di impatto ambientale o di rapporto Ambientale, prevedendo in ogni fase del procedimento le modalità di monitoraggio e di controllo ambientale.

3. Nell'accordo di cui alla LR 7/2004 e nella convenzione, di cui all'art. 12 della LR 17/91, e in ogni altro atto del procedimento deve essere disciplinato l'obbligo, posto in capo al richiedente l'autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva, di predisporre una rete di monitoraggio ambientale e un piano di controllo dei dati. Al fine di assicurare il monitoraggio e il controllo deve essere prevista in capo alla ditta la prestazione di specifiche garanzie finanziarie.

4. Le specifiche tecniche del monitoraggio ambientale devono conformarsi al protocollo sottoscritto da ARPA e Provincia di Modena.

5. I contenuti del piano di monitoraggio per ogni cava sono indicati dal Comune in relazione alle criticità riscontrate in sede di rilascio dell'autorizzazione e sulla base delle prescrizioni impartite da ARPA.

6. I risultati del monitoraggio devono essere inviati a cura del titolare dell'autorizzazione ad ARPA oltre che al Comune e alla Provincia, in accordo con quanto prescritto dalle Norme del PIAE (Art. 13 comma 9).

7. Il Piano di monitoraggio può essere integrato o modificato su richiesta del Comune o della Provincia in seguito all'aggiornamento del quadro analitico che si verrà progressivamente a delineare, anche in relazione ad eventuali situazioni critiche riscontrate.

8. Il Comune deve verificare l'attivazione del sistema di monitoraggio della falda.

9. Il titolare dell'autorizzazione è tenuto ad effettuare almeno 4 campionamenti annuali le cui analisi devono essere trasmesse entro 30 giorni dal rilievo a Comune, Provincia ed ARPA.

10. La quota a cui deve essere riportato il fondo cava, al termine dell'intervento di recupero non può essere inferiore alla quota della massima escursione della falda registrata nell'ultimo decennio aumentata di 2 m, salvo che per le cave destinate ad ospitare invasi a basso impatto.

11. Nel caso la ditta titolare dell'autorizzazione ometta di effettuare i monitoraggi richiesti dal Comune e/o di trasmettere i dati e l'omissione o ritardo si ripeta nonostante formale diffida, tale comportamento, in quanto disciplinato sia dall'art. 15 e sia dall'art. 17 della LR 17/1991, deve essere valutato anche ai fini dell'assunzione di provvedimenti di sospensione dell'esercizio dell'attività, o revoca o decadenza dell'autorizzazione e per l'applicazione di sanzioni pecuniarie di cui all'art. 22 della LR 17/1991.

12. Il monitoraggio quali-quantitativo della falda acquifera deve essere predisposto in accordo con le Autorità competenti al fine di tutelare le falde prestando maggior attenzione alle aree in cui siano eventualmente presenti campi acquiferi posti a valle rispetto il flusso della falda.

13. Il Comune deve inoltre attuare il Protocollo Tecnico di cui al precedente comma 6 che fornirà altresì prescrizioni tecniche circa i contenuti e le modalità di applicazione del DLgs 30 maggio 2008 n. 117.

<sup>2</sup> Art. 16 LR 17/91

### *Decadenza*

1. Il Sindaco pronuncia la decadenza dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) qualora vengano meno i requisiti di cui al comma 2 dell'art. 11 del titolare dell'autorizzazione;
- b) qualora il titolare non adempia alle prescrizioni ed agli obblighi contenuti nell'autorizzazione e relativa convenzione e tale inosservanza persista anche dopo la diffida;
- c) qualora il titolare non osservi l'obbligo di consentire l'accesso per ispezioni e controlli e tale inosservanza persista anche dopo la diffida.

2. In caso di mancato inizio dell'attività estrattiva nel termine di otto mesi, dal rilascio dell'autorizzazione, ovvero di interruzione dell'attività estrattiva per un periodo superiore ad otto mesi, salvo i casi di forza maggiore, il Sindaco diffida il titolare ad iniziare o a riprendere entro un determinato termine l'attività. Decorso inutilmente il termine

assegnato, il Sindaco valuta l'opportunità di pronunciare la decadenza dell'autorizzazione.

3. Le autorizzazioni provvisorie di cui all'art. 33 decadono altresì nel caso previsto dal comma 2 dello stesso articolo.

4. Qualora l'esercenti non cessi l'attività dopo che sia stata pronunciata o comunicata la decadenza dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 22.

Art. 17 LR 17/91

*Diffida*

1. Il provvedimento di diffida previsto dall'art. 16 prescrive:

a) la sospensione cautelativa delle attività estrattive nonché le modalità ed i termini di adempimento degli obblighi e delle prescrizioni, nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 16;

b) i termini e le modalità di inizio o di ripresa delle attività estrattive nei casi di cui al comma 2 dell'art. 16.

2. Con separato provvedimento il Sindaco commina le sanzioni di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 22.